

Milano, 24 Aprile 2024

## GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

### NOTIZIARIO N°17 Stagione 2023/2024

Di seguito si riportano:

- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi al Campionato Juniores maschile regionale; Campionato Serie C maschile regionale; Campionato Serie B femminile regionale.
- la pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni agonistiche svoltesi sino alla data odierna.

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE PALLANUOTO

\*\*\*

#### CAMPIONATO PALLANUOTO Juniores Maschile

##### **SC MILANO 2 vs CUS MILANO del 21/04/2024**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA all'Atleta PIAZZA Michele (SC MILANO 2) per comportamento scorretto, così qualificato il fatto.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA all'Atleta CALLIGARIS Paolo (SC MILANO 2) per comportamento scorretto, così qualificato il fatto.

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA all'Atleta MARRA Achille (CUS MILANO) per azione violenta ex art. 9.14 RTPN e ammenda di euro 200,00 alla Società CUS MILANO.

##### **PN BERGAMO vs WP METANOPOLI del 21/04/2024**

Il Giudice Sportivo Regionale,

-. Letto il verbale arbitrale;

- rilevato che un atleta e un tecnico della società WP Metanopoli si dolevano del contenuto di frasi offensive che sarebbero stati profferite da un giocatore e da alcuni sostenitori della squadra di casa;

- osservato che l'arbitro non è stato in grado di percepire il contenuto delle frasi urlate (pacificamente) dai sostenitori della squadra di casa;

- ritenuto che, ove effettivamente verificatisi, tali fatti – per il tenore delle frasi - risulterebbero oltremodo gravi, comportando l'applicazione di severe sanzioni;

P.Q.M.

dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per quanto di sua competenza.

Il Giudice Sportivo Regionale

\*\*\*

#### CAMPIONATO PALLANUOTO Serie C Maschile

##### **PN COMO vs BUSTO PN del 20/04/2024**

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all'Atleta MORELLI Riccardo (BUSTO PN) per gioco aggressivo.

##### **BOCCONI SPORT vs RN OROBICA del 20/04/2024**

Il Giudice Sportivo Regionale,

Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Lombardo

Via Piranesi 46 – 20137 Milano Tel. 02/7577571

[www.federnuoto.lombardia.it](http://www.federnuoto.lombardia.it) e-mail: [cr\\_lombardia@federnuoto.it](mailto:cr_lombardia@federnuoto.it) pec: [lombardia@pec.federnuoto.it](mailto:lombardia@pec.federnuoto.it)

- letto il verbale arbitrale;
- rilevato che a 0'02", nel terzo periodo di gioco, il giocatore dell'OROBICA, sig. Manuel DEPONTI, *"si avvicinava all'avversario Garozzo Di Grazia Giuseppe ... e, deliberatamente e con intenzionalità"*, lo *"colpiva con un pugno di inaudita violenza ... al fine deliberato di provocare un grave danno fisico"* riuscendo *"nell'intento tanto che il giocatore colpito ... con fatica raggiungeva il bordo vasca sanguinante al volto e, su richiesta del medico, veniva trasportato in pronto soccorso a mezzo di ambulanza prontamente intervenuta"*;
- il fatto provocava conseguenze sugli spalti, dato che i sostenitori di parte Bocconi, evidentemente stupiti per tale atto violento, entravano in subbuglio e uno di essi invadeva temporaneamente il piano vasca per cercare il contatto con i giocatori dell'OROBICA;
- intervenivano anche i carabinieri su richiesta dell'arbitro a riportare la calma;
- nel corso del quarto tempo veniva espulso con cartellino rosso il dirigente dell'OROBICA sig. Blini Diego Giuseppe per proteste;
- con nota pervenuta in data 23.04.2024, la Società BOCCONI SPORT trasmetteva video in formato .mp4 dell'atto violento unitamente a fotografie della vittima nonché referto del PS, del medico di servizio e dell'odontoiatra;
- considerato che la prova video non è utilizzabile in mancanza di specifica disciplina adottata nella normativa federale (fermo restando che, nel caso di specie, non appare neppure necessaria, constatandosi che la descrizione dell'arbitro corrisponde a quanto agevolmente visionabile nel *file* trasmesso dalla Società Bocconi Sport);
- preso atto delle risultanze dei referti di PS e odontoiatrico, da cui risultano lesioni al viso (in particolare al labbro) sottoposto a sutura, nonché lussazione e scheggiatura di elementi dentari;
- tenuto conto che, a differenza di altri precedenti esaminati in questa stagione dallo scrivente Giudice Sportivo Regionale, il presente atto di violenza è stato commesso da un giocatore maggiorenne, in un incontro di Serie C, e che trattasi di condotta completamente avulsa dalla competizione sportiva;
- condotte di tale genere gettano assoluto discredito sulla pratica della pallanuoto, danneggiando indirettamente l'immagine della Federazione;
- ritenuto, pertanto, di applicare eccezionalmente la sanzione di cui all'art. 27, c. 1, lett. B, RGS, che prevede la *"sospensione a termine da qualsiasi attività federale sino ad un massimo di 5 anni"*;
- ritenuto di dovere considerare, ai fini della quantificazione della sanzione disciplinare ex art. 28 RGS:
  - o l'estraneità dell'atto di violenza al gioco oltretutto interrotto (il giocatore con evidente e pacifica premeditazione colpisce con un colpo violentissimo un avversario inerme);
  - o le conseguenze fisiche causate dal sig. DEPONTI alla vittima dell'atto di violenza;
  - o i precedenti disciplinari sia per il sig. DEPONTI sia per il sig. BLINI, entrambi già colpiti, proprio nello stesso incontro tra le due squadre, all'andata, dal seguente duplice provvedimento disciplinare "UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all' Atleta DEPONTI Manuel (RN OROBICA) per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di un avversario. SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITA FEDERALE FINO ALL'17 FEBBRAIO 2024 al Dirigente BLINI Diego Giuseppe (RN OROBICA) per comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro";

- ritenuto, quindi, di considerare quale sanzione, alla luce delle specifiche circostanze di cui sopra, quella della sospensione dell'autore dell'atto di violenza sino al 30 novembre 2025 (duemilaventicinque);
- ritenuto di applicare la recidiva al dirigente BLINI Diego Giuseppe;
- dato atto che la società Orobica risponde ex art. 23 RGS dei fatti commessi dai propri tesserati, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di cui al dispositivo, maggiorata - rispetto al minimo edittale ex art. 24.2 NOGPN che prevede espressamente la misura base di "€. 200,00 se trattasi di attività Regionale, salvo le eventuali maggiorazioni stabilite nei provvedimenti adottati dagli Organi disciplinari" - in considerazione della gravità dell'atto di violenza commesso dal proprio tesserato e della condotta del proprio dirigente Blini;
- dato atto che la società BOCCONI SPORT risponde ex art. 23 RGS dei fatti commessi dai propri sostenitori e tesserati, seppur con l'oggettiva attenuante della provocazione determinata dal fatto scatenante di cui in premessa;

P.Q.M.

Letti gli articoli 23, 27 e 28 R.G.S., così provvede:

- SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITÀ FEDERALE FINO AL 30 novembre 2025 al giocatore DEPONTI Manuel (RN OROBICA), in relazione alla condotta violenta di cui in premessa;
- SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITÀ FEDERALE FINO AL 31 luglio 2024 al dirigente BLINI Diego Giuseppe (RN OROBICA), in relazione alla condotta di cui in premessa;
- AMMENDA di EURO 500 alla Società RN OROBICA in relazione alla condotta dei propri tesserati di cui in premessa;
- AMMENDA di EURO 100 alla Società BOCCONI SPORT in relazione al comportamento dei propri sostenitori;
- AMMENDA DI EURO 60 alla Società BOCCONI SPORT per mancanza Tecnico abilitato In panchina.

Si comunichi mediante pubblicazione nel Notiziario Regionale.

Il Giudice Sportivo Regionale

#### **PAVIA PN vs SG ARESE del 20/04/2024**

AMMONIZIONE all'Atleta BARBETTA Matteo (PAVIA PN) per proteste.

AMMONIZIONE all'Atleta ROMANO Simone (SG ARESE) per comportamento scorretto, così qualificato il fatto.

\*\*\*

#### **CAMPIONATO PALLANUOTO Serie B Femminile**

#### **BUSTO PN vs PROJECT SPORT del 21/04/2024**

AMMONIZIONE al Dirigente SIDOTI Luca (PROJECT SPORT) per proteste.

Il G.S.R.

\*\*\*

Il Giudice Sportivo Regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del vigente Regolamento di Giustizia sportiva (redatto su delibera del Consiglio Federale FIN del 29/02/2016 n. 2, approvato con delibera Presidente FIN 24/11/2016 n. 55 e successiva delibera della Giunta Nazionale CONI n. 535 del 20/12/2016) conferma i provvedimenti assunti dai GG.AA. e dispone l'omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni disputatesi sino alla data odierna in ambito regionale, salvo eventuali ipotesi in relazione alle quali il GSR si sia riservato ogni decisione in merito o abbia diversamente provveduto.